

# Consiglio dei Ministri

## Decreto Legislativo del 20.02.1998

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

##### Articolo 26

1. L'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

##### **"Art. 651 (Supplenze di insegnamento).**

1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.

2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorità... consolare, relativamente a:

a) personale residente nel paese ospite,

b) personale non residente nel paese ospite.

3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attività. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa è invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.

5. Il personale supplente (residente o non residente) è nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica.

6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636".

##### Articolo 27

1. L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

##### **"Art. 658 (Assegni di sede).**

1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;

b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U.. del Fondo monetario internazionale e

dell'Unione Europea, nonché, dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché, del corso dei cambi.

3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di 52 giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati:

Assegno mensile lordo in lire:

**A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE**

1. Ispettore tecnico 1.700.000
2. Direttore didattico con funzioni ispettive 1.560.000
3. Preside di istituto di istruzione superiore 1.534.000
4. Preside di scuola media 1.534.000
5. Direttore didattico 1.534.000
6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università istituti superiori e conservatori stranieri 1.400.000
7. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore 1.311.000
8. Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di II grado 1.260.000
9. Lettore incaricato anche di attività extra accademiche 1.260.000
10. Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.219.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive 1.165.000
12. Lettore 1.160.000
13. Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di I grado 1.151.000
14. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore 1.105.000
15. Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria 1.105.000

**B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE**

16. responsabile amministrativo 1.105.000
17. assistente amministrativo 949.000

18. collaboratore scolastico 805.000

10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verterà effettuato sulla base di tale indennità".

### **Articolo 28**

1 L'articolo 659 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 659 (Aumenti per situazione di famiglia).**

1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fluisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione di famiglia

2 L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché, nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso paese è previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado.

4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, semprechè, minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché, i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di sede" quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

### **Articolo 29**

1. L'articolo 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 661 (Indennità di sistemazione).**

1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa città di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata".

### **Articolo 30**

1. L'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

**"Art. 662 (Contributo spese per abitazione).**

1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2, e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

**Articolo 31**

L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

**"Art. 663 (Provvidenze scolastiche).**

1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità".

**Articolo 32**

1. L'articolo 664 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

**"Art. 664 (Spese di viaggio per ferie).**

1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti, per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio".

### **Articolo 33**

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita dalla seguente;

"c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale".

2. Il comma 6 dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è sostituito dal seguente;

"6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una indennità per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto".

### **Articolo 34**

1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, infine, i seguenti commi;

"5-bis. Il Ministero può predisporre secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma.

5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennità di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico

### **Articolo 35**

L'articolo 671 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente

#### **"Art. 671 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio).**

1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, è fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico.

a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed è sospesa per il restante periodo,

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico;

a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero,

b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

3. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza".

### **Articolo 36**

1. Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990. n. 401. fino al termine del loro mantenimento in servizio all'estero

come stabilito dallo stesso articolo 19, spetta il trattamento economico previsto dal presente decreto per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

2. L'assegno di sede sarà calcolato sulla base dei seguenti assegni mensili lordi;

Assegno mensile lordo:

Docente e assistente universitario, professore di ruolo A, funzionario di carriera direttiva Lit. 1.307.000

Professore di ruolo B Lit. 1.242.000

Assistente amministrativo Lit. 949.000 - ex Personale delle carriere esecutive

### **Articolo 37**

1. Le disposizioni che modificano l'articolo 662 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il primo gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa.

### **Articolo 38**

1. Al sottoindicato personale della scuola che al primo gennaio 1999 si trovi già a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del suo trasferimento ad altro incarico all'estero od al suo rientro in Italia un assegno di sede calcolato sulle basi tabellari di seguito indicate;

Assegno mensile lordo in lire:

Preside d'istituto d'istruzione superiore 1.882.000

Preside di scuola media 1.695.000

Direttore didattico 1.331.000

Docente incaricato della presidenza d'istituto d'istruzione superiore 1.695.000

Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.506.000